

ATTO N. DD 3282

DEL 09/07/2026

Rep. di struttura DD-TA1 N. 195

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, E MESSA IN SICUREZZA DEMOLIZIONE, RECUPERO E ROTTAMAZIONE DI VEICOLI A MOTORE E RIMORCHI PROVENIENTI DA TERZI
SOCIETA': RIVA S.R.L.
SEDE LEGALE: CORSO RE UMBERTO I, 84 – TORINO (TO)
SEDE OPERATIVA: VIA CASELETTE, 200 – ALPIGNANO (TO)
P.IVA: 04760110017 POS.N.: 015274

Premesso che:

- con D.D. n. 134-13243/2016 del 29/05/2016 e s.m.i. la RIVA s.r.l. è stata autorizzata a svolgere l'attività di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché attività di messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi, rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- l'Autorizzazione è stata oggetto di modifica con:
 - D.D. n. 4-265/2017 del 10/01/2017;
 - D.D. n. 218-4951/2022 del 27/09/2022;
 - D.D. n. 35 – 547/2025 del 03/02/2025;
- in data 28/11/2025, con nota di prot. CmTo n. 207452, la Società trasmetteva istanza di rinnovo, entro i 180 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione medesima, così come previsti dall'art. 208 comma 12 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., contestualmente al rinnovo la società richiedeva alcune modifiche non sostanziale dell'attività consistenti in:
 - inserimento della tipologia di rifiuti *“Batterie al litio esauste (da demolizione dei veicoli fuori uso o dallo smontaggio dei RAEE)”*;
 - modificare i quantitativi di stoccaggio istantaneo delle tipologie, senza modificare la capacità totale di deposito dell'impianto;
 - incremento dei quantitativi movimentati annualmente;
- in data 12/12/2025, con nota di prot. CmTo n. 215428, veniva comunicato alla Società l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 30/01/2026, con nota di prot. CmTo n. 16028, la Direzione Scrivente richiedeva al Comune di Alpignano l'espressione di parere, per quanto di competenza, mentre ad Arpa un contributo tecnico, *qualora ritenuto opportuno*;
- in data 03/02/2026, con nota di prot. CmTo n. 17545, venivano richieste alla società alcune integrazioni a

completamento della documentazione già trasmessa in merito all'attività di gestione rifiuti e all'attività di trattamento autoveicoli;

- in data 05/03/2026, con nota di prot. CmTo n. 35913, forniva le integrazioni richieste, in tale occasione rinunciava alla gestione dei rifiuti di *imballaggi pericolosi*, ai rifiuti di *tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio* e ai rifiuti di *gas in contenitori a pressione*;
- in data 30/03/2026, con nota di prot. CmTo n. 49246, venivano richieste ulteriori informazioni tecniche in merito all'attività di trattamento autoveicoli da bonificare BEV/ibridi;
- in data 27/04/2026, con nota di prot. CmTo n. 64113, la società forniva le integrazioni richieste in cui manifestava l'intenzione di rinunciare al ritiro dei veicoli fuori uso a trazione elettrica/ibrida di cui sopra;
- in data 17/06/2026, con nota di prot. CmTo n. 88607, venivano richieste ulteriori indicazioni circa la gestione del codice EER 160605 (altre batterie ed accumulatori), in considerazione che i rifiuti di batterie al litio saranno riclassificati rifiuti speciali pericolosi ai sensi della Decisione Delegata UE 2025/934;
- in data 25/06/2026, con nota di prot. CmTo n. 92839, la società comunicava l'intenzione di rinunciare al ritiro del codice EER 160605;

Considerato che:

- il proponente ha presentato apposita domanda di rinnovo alla Città Metropolitana di Torino entro i termini stabiliti dall'art. 208, comma 12 del D.lgs. 152/06;
- la società ha dichiarato, quale capacità massima di stoccaggio degli Eow, presso l'impianto, 40.000 t;
- unitamente alle integrazioni del 05/03/2026, ha dichiarato di non aver apportato alcuna modifica alle superfici scolanti rispetto a quanto autorizzato;
- con nota prot. n. 7338 del 10/2/2009 la SMAT ha approvato, ai sensi del D.P.G.R. 20/2/2006 n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne presentato dalla Società in data 29/12/2006;
- l'impianto è dotato di una pressa compattatrice per la riduzione volumetrica delle carcasse già bonificate, e delle apparecchiature per l'estrazione del GPL/metano, il recupero dei refrigeranti e la disattivazione degli airbags;
- è in possesso di Attestazione di Rinnovo periodico di Conformità Antincendio (rif. Pratica VV.F. n. 611) per le attività 70.1.B, 13.1.A e 55.2.C ai sensi del D.P.R. 151/2011;
- non sono comunque pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'atto richiesto;
- con la Deliberazione n. 20-192 del 12/06/2000 (così come modificata dalla D.G.R. n. 24-611 del 31/7/2000) la Giunta Regionale ha disposto la prestazione delle garanzie finanziarie da calcolarsi in ragione della capacità massima di deposito autorizzata;

Considerato altresì che:

- in riferimento all'operazione di recupero R12 richiesta dalla società relativamente ai RAEE pericolosi, la società dichiarava con le integrazioni del 05/03/2026 che *...le operazioni di recupero individuate con R12 si riferiranno al riconfezionamento o al re-imballo, ma senza mai andare a toccare l'imballaggio primario; infatti, si tratterà di operazioni che potranno riguardare l'imballaggio secondario o terziario per renderli maggiormente funzionali al trasporto. Solo in determinati casi, tecnicamente ed economicamente fattibili, si potranno eseguire operazioni di smontaggio sui RAEE al fine di ricavarne rifiuti valorizzabili (principalmente metalli);*
- l'operazione R12, ai sensi dell'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, consiste nello scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11 e può comprendere esclusivamente attività preliminari strettamente funzionali al successivo recupero;
- il mero ri-confezionamento o re-imballo degli imballaggi secondari o terziari, configurandosi quale attività

di natura logistica, non risulta riconducibile all'operazione di recupero R12 in assenza di specifiche attività di preparazione del rifiuto al recupero;

- le attività di smontaggio dei *RAEE pericolosi* finalizzate all'ottenimento di frazioni metalliche valorizzabili costituiscono operazioni di trattamento e recupero del rifiuto diverse dal semplice scambio o raggruppamento preliminare previsto dall'operazione R12 e richiedono una specifica individuazione e valutazione sotto il profilo autorizzativo, attività che appare comunque incompatibile con il contestuale mantenimento dell'imballaggio primario indicato dalla società.
- alla luce della vigente codifica e classificazione, i rifiuti in ingresso costituiti da veicoli a motore fuori uso oggetto delle operazioni svolte presso i centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore o rimorchi sono riconducibili, dalla lettura dell'allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in materia ambientale, ai codici di seguito riportato:
 - CER 16.01.04* Veicoli fuori uso non bonificati, classificati "rifiuti speciali pericolosi";
 - CER 16.01.06 Veicoli fuori uso bonificati, classificati "rifiuti speciali non pericolosi";
- dall'attività di bonifica e smontaggio dei citati veicoli fuori uso derivano in genere le parti e le componenti che di seguito si riportano, con i relativi codici EER, quale riferimento gestionale e operativo:

rifiuti pericolosi:

- oli, di cui ai codici EER [13.02.07], [13.02.04], [13.02.05], [13.02.06], [13.02.08], [13.01.13];
- assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose, di cui al CER [15.02.02];
- apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC, CFC, HFO di cui al CER [16.02.11];
- catalizzatori, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- filtri, di cui al codice CER [16.01.07];
- batterie, di cui al codice CER [16.06.01], [16.06.02];
- liquidi anticongelanti, di cui al codice CER [16.01.14];
- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.02], [16.08.07];
- componenti esplosivi (air bag), di cui al codice CER [16.01.10];
- pastiglie per freni, contenenti amianto, di cui al codice CER [16.01.11];
- liquido per freni, di cui al codice CER [16.01.13];
- carburanti, di cui ai codici CER [13.07.01], [13.07.03];
- componenti contenenti mercurio, di cui al codice CER [16.01.08];
- componenti contenenti PCB, di cui al codice CER [16.01.09];

rifiuti speciali non pericolosi:

- catalizzatori esauriti, di cui ai codici CER [16.08.01], [16.08.03];
- pneumatici, di cui al codice CER [16.01.03];
- serbatoi per gas liquido, di cui al codice CER [16.01.16];
- batterie diverse da quelle di cui alla voce 16.06.01, 16.06.02 di cui al codice CER [16.06.04], [16.06.05];
- vetro, di cui al codice CER [16.01.20];
- plastica (paraurti e cruscotti), di cui al codice CER [16.01.19];
- pastiglie per freni diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11, di cui al codice CER [16.01.12];
- liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14, di cui al codice CER [16.01.15];
- veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose, di cui al codice CER [16.01.06];
- metalli ferrosi, di cui al codice CER [16.01.17];
- metalli non ferrosi, di cui al codice CER [16.01.18].

Rilevato che:

- il gestore ha provveduto al versamento degli oneri istruttori stabiliti con D.C.R. 376 del 06/12/2024, la cui congruità è stata verificata in fase istruttoria;
- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 180 gg dalla data di presentazione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione, e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Ritenuto pertanto:

- che vi siano i presupposti per rinnovare l'autorizzazione ad esercitare l'attività di gestione rifiuti, conformemente all'istanza presentata in data 28/11/2025, con nota di prot. CmTo n. 207452 e s.m.i.;
- per le motivazioni di cui sopra, di non autorizzare l'operazione di recupero R12 per i rifiuti di cui alla tipologia *Raee pericolosi*;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000;
- in relazione alla fase gestionale e prosecuzione dell'esercizio dell'attività presso il centro, di stabilire specifiche prescrizioni tecniche da osservarsi al fine di minimizzare i potenziali effetti negativi per l'ambiente derivanti dalla conduzione dell'impianto, nel rispetto inoltre delle disposizioni di cui D.Lgs. 209/2003 e s.m.i, oltre che il termine entro cui espletare le operazioni di trattamento ed il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti;
- di unificare tutti i provvedimenti autorizzativi intestati alla Società (di cui agli artt. 208 e 216 del D.Lgs. 152/06) in un'unica autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
- che l'Amministrazione ha operato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali in applicazione delle vigenti norme in materia;
- che il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente - Sottosezione "Attività e procedimenti – Ambiente - Autorizzazioni ambientali" del sito istituzionale dell'Ente, al fine di rispettare gli obblighi di pubblicità ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.

Preso atto che:

- Per l'adozione del presente atto, l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa il termine di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, fatta salva l'interruzione dei termini disposta dall'art. 2 comma 7 della L. 241/90 e s.m.i. Il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto di detti termini e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.
- Preso atto che è agli atti di questi Uffici il modulo, debitamente sottoscritto, inerente la dichiarazione in tema di divieto della pratica del pantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D.Lgs. 165/2001.
- Il calcolo delle garanzie finanziarie da presentare dovrà essere eseguito secondo i criteri fissati dalla normativa e dai regolamenti vigenti.
- Ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Torino;
- di dare atto che a carico del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, nei confronti dell'Impresa suindicata, non ricorrono le cause di divieto di cui all'art. 35-bis del Decreto Legislativo

30/03/2001, n. 165, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al sottoscritto, né cause di obbligatoria astensione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario;

- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e la D.G.R. n. 53-11769 del 16/2/2004 contenente gli indirizzi regionali per l'applicazione del D.Lgs. Medesimo;
- il D.Lgs. 119/2020 - Attuazione dell'art. 1 della Direttiva (UE) 2018/849, che modifica la Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso -;
- la Legge 241/90 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso agli atti amministrativi";
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- la normativa comunitaria e nazionale relativa alla nuova codifica CER dei rifiuti;
- il D.M. 5/2/98 e sue modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 46/2014;
- il D.Lgs. 188/2008, il D.M. 24/1/2011 ed il D.M. 12/5/2016, n. 101;
- la L.R. n. 1 del 10/1/2018: "norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26/4/2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7";
- il D.Lgs. 118/2020;
- il D.P.R. 146 del 16/11/2018;
- la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015, di riordino delle funzioni attribuite alle Province;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché

le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano.;

DETERMINA

1. **Di autorizzare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di emanazione del presente atto la Società:

RIVA S.R.L.

SEDE LEGALE: CORSO RE UMBERTO I, 84 - TORINO

SEDE OPERATIVA: VIA CASELETTE, 200 - ALPIGNANO

all'esercizio delle attività di:

- messa in riserva [R13], recupero [R4] e operazioni accessorie [R12] di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- messa in sicurezza, demolizione, recupero e rottamazione di veicoli a motore e rimorchi provenienti da terzi;

secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza di rinnovo pervenuta in data 28/11/2025, con nota di prot. CmTo n. 207452, e alle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituito da: **Sezione 1 (Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione)**, **Sezione 2 (Attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi)**, **Sezione 3 (Prescrizioni gestionali generali)**, **Sezione 4 (Prescrizioni di carattere amministrativo)**, **Sezione 5 (Planimetria dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **di stabilire** che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata, è comunque sospesa fino al momento della comunicazione dell'avvenuta accettazione da parte della Città Metropolitana, delle garanzie prestate. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
3. di approvare gli intendimenti progettuali e le modalità gestionali proposte, come descritti negli elaborati prodotti a corredo della richiamata domanda di rinnovo e successive integrazioni richiamate in premessa, e con riferimento al lay-out rappresentato graficamente nell'elaborato planimetrico denominato "Planimetria Generale" allegata alla nota trasmessa dall'Impresa, di cui al prot. CmTo. n. 92839 del 25/06/2026; di stabilire inoltre le capacità massime di stoccaggio dei rifiuti come riportate negli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
4. Ai fini della determinazione delle garanzie finanziarie i quantitativi di rifiuti stoccabili da considerare, sulla base dei criteri adottati dalla Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, sono i seguenti: PPaGeBrEaKK

	Capacità massima (t)
Rifiuti speciali pericolosi	49 t (di cui 30 t riconducibili all'attività di autodemolizione)
Rifiuti speciali non pericolosi	1895 t (di cui 136 t riconducibili all'attività di autodemolizione)

5. di stabilire che tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso", dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dal presente provvedimento;
6. di stabilire che l'autorizzazione rilasciata dovrà essere custodita (anche in copia) presso l'impianto, **è da ritenersi efficace e valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità dell'impianto**, ed è rinnovabile; a tal fine, almeno **centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione**, dovrà essere presentata apposita domanda alla CmTo corredata da una relazione descrittiva dello stato di fatto dell'impianto. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. al fine di garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, entro 10 gg dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il nominativo di responsabile tecnico o figura analoga reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
8. **di stabilire** altresì che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impregiudicate le ulteriori sanzioni di legge;
9. **di attestare** l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
10. **di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria**, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
11. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino.

SI INFORMA CHE:

Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

è fatta salva la possibilità di procedere all'attribuzione di ulteriori prescrizioni in corso di esercizio, qualora se ne evidenziasse la necessità;

i registri di carico e scarico devono essere tenuti in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/2006 e sue

successive modifiche e integrazioni, oltre che come previsto dal D.L.gs. 209/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, oltre che e nel rispetto delle prescrizioni emanate dal competente Ente gestore del catasto;

in relazione ai rifiuti in uscita dal centro derivanti dalle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso sono riportati, quale mero riferimento gestionale ed operativo, i CER elencati in premessa (ferma restando in capo al gestore l'individuazione puntuale della loro classificazione);

in relazione alla gestione dei sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento piazzale si rimanda alle prescrizioni contenute nel piano di prevenzione e gestione approvato, ai sensi del D.P.G.R. del 20/02/2006 n. 1/R e s.m.i. di cui parte in premessa;

l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio e di Pubblica Sicurezza anche in relazione alla tenuta, presso l'impianto, dei relativi registri;

l'attività dovrà essere svolta nel rispetto della normativa relativa alla classificazione di industria insalubre ex R.D. n. 1265 del 1934 e s.m.i., ed in materia igienico-sanitaria;

la presente determinazione **non sostituisce** visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi statali, regionali, comunali; **nè costituisce titolo abilitativo edilizio (o sanatoria)** per il mantenimento in esser delle strutture eventualmente realizzate in modo non conforme alla normativa edilizia; non esonera inoltre dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalle norme vigenti, anche in riferimento alle strutture edilizie esistenti (**anche tettoie, gazebo e strutture temporanee**) ed alla manipolazione e/o stoccaggio di materiali o sostanze pericolose (ad es. carburanti, gas per autotrazione, airbags).

L'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti, im pregiudicate le ulteriori sanzioni di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dall'adozione;

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SA/SIM/MF

Torino, 09/07/2026

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - Prescrizioni per l'esercizio dell'attività di autodemolizione

L'impianto dovrà risultare conforme alle specifiche progettuali allegate all'istanza, (rappresentate graficamente nella tavola planimetrica trasmessa con nota integrativa prot. C.M.To n. 64113 del 27/04/2026 "Planimetria del sito rev. APRILE 2026", qui allegata alla Sez. 5), nonché nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) di stabilire, con riferimento alla rappresentazione grafica di cui alla suddetta tavola planimetrica, le capacità massime di stoccaggio di autoveicoli riconducibili alle categorie M, N, L e O presso l'impianto come segue:

Codici EER	Descrizione	Capacità max di stoccaggio	Zona di stoccaggio
16.01.04*	Veicoli da bonificare (esclusivamente all'interno, area coperta) non sovrapponibili	30 unità	Area 1 (settore stoccaggio veicoli) Area 1L (settore stoccaggio motocicli e ciclomotori)
16.01.06	Veicoli bonificati (derivanti dalla bonifica effettuata in sede e/o da terzi) sovrapponibili, al massimo, <u>su due livelli</u>	70 unità	Area 2 (settore stoccaggio veicoli) Area 2L (settore stoccaggio motocicli e ciclomotori)
	Pacchi (derivanti dalla compattazione degli autoveicoli già bonificati) sovrapponibili, al massimo, <u>su tre livelli</u>	100 unità	Area 2 (settore stoccaggio pacchi)

2) Le operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.; si dispone inoltre che:

2.a) le operazioni di trattamento e messa in sicurezza degli autoveicoli fuori uso ritirati presso il centro dovranno essere effettuate **esclusivamente al coperto nell'area a tale scopo destinata**, secondo le modalità e prescrizioni indicate al punto 5 (da 5.1.a a 5.1.h) dell'Allegato I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.:

- rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;
- rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali airbag;

- prelievo del carburante e avvio a riuso;
- rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento (CFC, HFC, HCFC ed HFO) e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio;

2.b) i veicoli da bonificare dovranno essere stoccati, non sovrapposti, nell'area individuata nella suddetta tavola planimetrica;

2.c) escludendo in ogni caso la sovrapposizione di autocarri, mezzi agricoli vari, trattori agricoli, mezzi semoventi, macchine movimento terra, autobus, ciclomotori e veicoli gravemente incidentati e/o con parti facilmente staccabili, che potrebbero costituire un potenziale pericolo in caso di caduta);

2.d) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze previste dalle vigenti norme di settore, da utilizzarsi per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

2.e) gli pneumatici fuori uso, devono essere stoccati al coperto al fine di prevenire la formazione di ristagni d'acqua ed escludere pertanto lo sviluppo di insetti molesti all'interno degli stessi;

2.f) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.

3) Di **stabilire** che le operazioni di riduzione volumetrica mediante pressa compattatrice, devono avvenire esclusivamente nell'area evidenziata nella tavola planimetrica qui allegata (Sez. 5). **La riduzione volumetrica dei veicoli già bonificati (CER 160106) deve essere effettuata esclusivamente previa verifica della completa bonifica degli stessi** (preventiva e completa asportazione dei rifiuti solidi e liquidi pericolosi così come previsto dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., promuovendo inoltre la rimozione delle componenti recuperabili). I veicoli pressati (**pacchi**) possono essere stoccati esclusivamente nell'area appositamente identificata nel menzionato elaborato grafico, possono essere sovrapposti, al massimo, su **tre livelli**, garantendo comunque una facile e sicura movimentazione ed ispezionabilità.

4) Le operazioni di bonifica/trattamento delle vetture devono avvenire esclusivamente al coperto, all'interno delle strutture a tale scopo destinate. Tali operazioni devono essere effettuate entro

DIECI giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta, anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA.

5) Il ponte di sollevamento per la bonifica, ubicato all'interno del fabbricato nel settore per la messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, deve essere dotato di una pavimentazione grigliata per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali in fase di trattamento.

6) In caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio.

7) L'attività dovrà essere esercitata nell'integrale rispetto della normativa relativa alla prevenzione incendi ed in particolare al D.P.R. n. 151 dell'1/8/2011 e s.m.i. concernenti l'individuazione delle attività soggette ai controlli di **prevenzione incendi** e verifica delle condizioni di sicurezza.

8) L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto delle prescrizioni dettate dal Decreto 20/9/2002 "Attuazione dell'art. 5 della L. 28/12/1993 n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico", in particolare *l'estrazione dei liquidi contenuti nel circuito frigorifero (...) dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera.*

9) Il periodo di permanenza massimo dei veicoli già bonificati (C.E.R. 16.01.06) presso il centro è fissato in 180 giorni, decorrente dalla data di avvenuta bonifica e messa in sicurezza del veicolo medesimo. Per le carcasse già bonificate ritirate da terzi, il termine decorre dalla data di conferimento presso l'impianto.

10) I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento, e devono essere muniti di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

11) Qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi (linea di estrazione liquidi frigoriferi), tali da non garantire il rispetto delle prescrizioni, comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti medesimi.

12) Tutte le prescrizioni previste dal D.Lgs. 152/2006, dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., nonché dalla normativa statale o regionale integrativa, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione.

13) L'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati.

14) Alla luce di quanto disposto al punto 5.1.b) e 5.1e) dell'allegato 1 del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., la rimozione dei serbatoi di gas compresso (**gpl e metano**), l'estrazione, lo stoccaggio e la combustione dei gas ivi contenuti, nonché l'estrazione, la raccolta e il deposito dei **fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento**, costituiscono operazioni obbligatorie per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso, e devono avvenire nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili; pertanto, l'impianto **deve essere dotato di idonee apparecchiature**.

15) L'altezza della recinzione non deve essere inferiore a metri 2.00, salvo diversa prescrizione stabilita da parte del Comune.

16) Lo stoccaggio degli oli esausti (olio motore, olio cambio, liquido freni), provenienti dall'attività autorizzata, deve avvenire (nel rispetto della normativa di settore) in contenitori a tenuta stagna collocati in un'area dotata di copertura e pavimentazione onde garantire facilità di raccolta e pulizia in caso di sversamenti accidentali; deve essere anche effettuata la raccolta e idoneo stoccaggio dei liquidi anticongelanti e di ogni altro liquido presente nel motore. L'olio esausto detenuto deve essere conferito ad Imprese autorizzate alla raccolta e/o all'eliminazione, comunicando al cessionario tutti i dati relativi all'origine.

17) Lo stoccaggio delle batterie al piombo, provenienti dall'attività oggetto della presente determinazione, deve avvenire nel rispetto dei criteri ex D.Lgs. 188 del 20/11/2008, D.Lgs. 118 del 3/9/2020 ed inoltre di quanto di seguito riportato:

17.a) i contenitori destinati allo stoccaggio degli accumulatori esausti devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, a tenuta stagna, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica, devono essere forniti di copertura e depositati all'interno del capannone su superficie impermeabilizzata;

17.b) il settore di bonifica dei veicoli deve essere dotato di un deposito per le sostanze, individuate ai sensi del D.M. 24/1/2011 e s.m.i., da utilizzarsi per l'assorbimento e la neutralizzazione di soluzioni acide fuoriuscite dagli accumulatori;

17.c) il periodo di permanenza degli accumulatori esausti nel deposito non deve superare i NOVANTA giorni.

18) I contenitori delle diverse tipologie di cui al punto 16) oli esausti, e dei rifiuti liquidi (olio motore, olio cambio, liquido freni, liquido antigelo e raffreddamento) devono essere dotati di un bacino di contenimento opportunamente dimensionato o sistema analogo, avente le caratteristiche tecniche e la capacità geometrica indicate al punto 4) dell'All. I del D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., al fine di escludere la diffusione di inquinanti per effetto di eventuali, accidentali, sversamenti sul/nel suolo.

19) I rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero da effettuarsi presso altri stabilimenti. Tutti i rifiuti derivanti dal trattamento devono altresì essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lettera m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

20) **I rifiuti liquidi e solidi derivanti dalle operazioni di trattamento autoveicoli** destinati alle

successive fasi di smaltimento/recupero devono essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 185-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (deposito temporaneo).

21) Le modalità di asportazione e gestione del CFC, HCFC, HCF e degli HFO devono avvenire in modo conforme ai criteri e requisiti stabiliti in materia di sostanze ozono lesive con particolare riferimento al D.M. 20/09/2002, al D.Lgs. 163/2016, al D.P.R. 146 del 16/11/2018 e al Regolamento UE 2024/573.

22) La gestione degli airbag derivanti dalle operazioni di messa in sicurezza degli autoveicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al D.Lgs. 209/2003 e s.m.i., e del D.M. 12/5/2016 n. 101.

23) Deve essere garantita idonea manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento.

24) È fatto obbligo di attenersi a quanto disposto dall'art. 231 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in merito ai veicoli fuori uso non disciplinati dal D.Lgs. 209/2003 e s.m.i.

25) Le operazioni di deposito dovranno sempre avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una agile e sicura movimentazione.

26) Devono predisporci mezzi di rapido intervento antincendio, in regola con la normativa di settore.

27) Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri (reti di protezione, teli di nylon, ecc); nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

28) L'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

29) E' fatto divieto di bruciare i materiali ammassati.

30) E' fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento.

Sezione 2 – Attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi

2.a Elenco rifiuti autorizzati

DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO (t)		Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Movimentazione annua (t/a)	
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica				Provenienza domestica	Provenienza non domestica
Rifiuti di imballaggi		50	150101	Imballaggi in carta e cartone	R12 R13		100
			150102	Imballaggi in plastica			50
			150103	Imballaggi in legno			50
			150105	Imballaggi in materiali compositi			50
			150106	Imballaggi misti			50
Rifiuti di vetro		20	150107	Imballaggi di vetro	R12 R13		50
			160120	Vetro			50
			170202	Vetro			100
			191205	Vetro da selezione			50
Rifiuti derivanti da impianti di selezione		2	191204	Plastica e gomma	R13		50
		2	191201	Carta e cartone			50
		2	191207	Legno diverso da quelli di cui alla voce 191206			50
		10	191001	Ferro e acciaio			500

DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO (t)		Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Movimentazione annua (t/a)	
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica				Provenienza domestica	Provenienza non domestica
Pneumatici fuori uso		5	160103	Pneumatici	R12 R13		100
Catalizzatori		5	160801	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807)	R13		50
		2	160803	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione			50
Rifiuti risultanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso		2	160116	Serbatoi gas liquido	R12		60
		30	160122	Motori bonificati	R12 R13		150
		4	160119	Plastica	R13		50
Batterie al piombo esauste		9	160601*	Batterie al piombo esauste	R13		700
	9		200133 ^{*(1)}	Batterie al piombo esauste		250	
Rifiuti da raccolta differenziata		2	200101	Carta e cartone	R12 R13		100
		2	200102	Vetro			100
		2	200139	Plastica			100

DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO (t)		Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Movimentazione annua (t/a)		
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica				Provenienza domestica	Provenienza non domestica	
RAEE		2	200138	Legno			100	
		2	200307	Ingombranti			100	
	5	145	200136 ⁽²⁾	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R12 R13	200	400	
			160214	Apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213			1.000	
			160216	Componenti rimosse da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce 160215			200	
		1	160211*	Apparecchi fuori uso contenenti CFC	R13		50	
			160213*	Apparecchiature fuori uso contenenti CFC			50	
			200135*	Apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose			50	
	Cavi	5		200140 ⁽³⁾	Spezzoni di cavo ricoperto	R12 R13 R4	200	
				170411				
Cavi e/o rifiuti risultanti dalla demolizione dei veicoli fuori uso		20	160118	Metalli non ferrosi provenienti dall'attività di autodemolizione			300	
	70	800	200140 ⁽⁴⁾	Rottami ferrosi	R12	10.000	40.000	

DESCRIZIONE MERCEOLOGICA	CAPACITA' MASSIMA DI DEPOSITO (t)		Codice EER	Descrizione	Attività di recupero	Movimentazione annua (t/a)		
	Provenienza domestica	Provenienza non domestica				Provenienza domestica	Provenienza non domestica	
Rottami ferrosi			120101	Limature e trucioli di materiali ferrosi	R13 R4			
			120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi				
			120199	Rifiuti non specificati altrimenti				
			150104	Imballaggi metallici				
			160117	Metalli ferrosi				
			170405	Ferro e acciaio				
			190102	Metalli ferrosi estratti da ceneri pesanti				
			191202	Metalli ferrosi				
Rottami non ferrosi	70	500	200140 ⁽⁴⁾	Rottami non ferrosi	R12 R13 R4	10.000	8.000	
			120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi				
			120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi				
			150104	Imballaggi metallici				
			170401	Rame, bronzo, ottone				
			170402	Alluminio				
			170403	Piombo				
			170404	Zinco				
			170406	Stagno				
			170407	Metalli misti				
			191002	Rifiuti di metalli non ferrosi				
			191203	Metalli non ferrosi				

⁽¹⁾ con le seguenti limitazioni:

(Accumulatori al piombo esausti) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: n. 2

⁽²⁾ con le seguenti limitazioni:

(Raee) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,2 t/a

⁽³⁾ con le seguenti limitazioni:

(Cavi) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 0,05 t/a Diametro massimo 0.8 cm

R12 – operazione comprensiva della cernita e della spelatura

R4 – produzione di MPS/EOW limitatamente alla componente di ferro, acciaio, alluminio e rame

⁽⁴⁾ con le seguenti limitazioni:

(Rottami ferrosi e non) Quantitativo massimo di provenienza domestica, pro capite: 1,5 t/a

R12 – cernita, selezione manuale o meccanizzata ed eventuale adeguamento volumetrico mediante taglio con il cannello o pressatura mediante presso – cesoia

R4 – produzione MPS/EOW conforme ai criteri di Legge e dei Regolamenti UE

**Sezione 2.b - Prescrizioni tecnico – gestionali -
Attività di messa in riserva e recupero rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi**

1. la capacità massima complessiva di deposito dei rifiuti presso il sito è fissata in:

speciali non pericolosi (t)	1759
speciali pericolosi (t)	19

2. la capacità massima di deposito degli *End of Waste* è pari a 40.000 t, come dichiarato dalla Società;
3. i rifiuti classificati come speciali pericolosi dovranno essere stoccati separatamente da quelli classificati come speciali non pericolosi;
4. dovranno essere distinti i settori per il conferimento da quelli destinati alla messa in riserva; inoltre, i rifiuti di origine domestica conferiti da privati andranno depositati in area dedicata, così come i rifiuti che hanno cessato da tale qualifica (*End of Waste*);
5. la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
6. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
7. lo stoccaggio dei rifiuti deve essere organizzato in aree distinte, per ciascuna tipologia di rifiuto, dotate di sistemi di illuminazione ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione e recante indicazioni sui codici EER;
8. in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) dovranno essere rispettati i disposti del D.Lgs. 49/2014, in particolare:
- lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero. Nell'area di stoccaggio delle apparecchiature dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse apparecchiature. I RAEE dovranno essere depositati almeno secondo i raggruppamenti di cui all'Allegato 1 del D.M. 185/2007;
 - la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
 - le aree di messa in riserva devono essere delimitate fisicamente e segnalate da opportuna

cartellonistica, nella quale vengano indicate la denominazione della zona, la capacità di deposito, la natura e la tipologia dei rifiuti stoccati (CER);

- analogamente, anche lo stoccaggio dei materiali/rifiuti risultanti dal trattamento deve essere realizzato in modo da non modificarne le caratteristiche compromettendone il successivo recupero;

9. In materia di rifiuti metallici

- per i rottami di alluminio, ferro o acciaio e di rame, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto, deve essere ottemperato a quanto previsto rispettivamente dai Regolamenti UE n. 333/2011 e n. 715/2013. Deve inoltre essere redatta la dichiarazione di conformità per ciascuna partita di rottami metallici in ottemperanza con quanto previsto rispettivamente dall'art. 4 dei Regolamenti citati;
- la società deve provvedere a mantenere attivo il sistema di gestione della qualità così come previsto dall'art. 6 dei Regolamenti n. 333/2011/UE e n. 715/2013/UE, rinnovando ogni tre anni la certificazione e trasmettendola in copia all'ufficio scrivente e ad ARPA entro 30 gg dall'ottenimento; limitatamente ai rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi (ad esclusione dei rottami di alluminio e rame), di cui ai CER riportati nella Tabella della Sezione 1 del presente atto, è ammissibile la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica nel rispetto dei criteri richiamati dalla norma tecnica di riferimento costituita dal D.M. 5/02/98 e s.m.i., ossia mediante selezione eventuale, trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee in conformità alle seguenti caratteristiche:
 - oli e grassi < 2% in peso
 - PCB e PCT < 25 ppb
 - inerti, metalli ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale
 - solventi organici < 0,1% in peso
 - polveri con granulometria < 10 mm non superiori al 10% in peso delle polveri totali
 - non radioattivo ai sensi del D.Lgs. 17/03/1995 n. 230;
 - non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.
 - Conformi alle specifiche UNI ed EURO.
 - Tale trattamento si configura come attività R4, allegato C al D.Lvo 152/06 e s.m.i.;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame, ai fini della cessazione dalla qualifica di rifiuto devono essere soddisfatte le condizioni richiamate agli artt. 3 dei Regolamenti citati;

10. Prescrizioni per la gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da soggetti privati

- il rifiuto di cui al CER 200140 “Spezioni di cavo elettrico ricoperto” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 50 kg annui dal singolo conferitore privato complessivamente provenienti da tali soggetti. Il diametro del cavo non potrà superare 0.8 cm;
- nel caso di conferimento di cavi elettrici, gli stessi non possono essere ritirati qualora sprovvisti della guaina di rivestimento;
- il rifiuto di cui al CER 200140 costituito da “metalli ferrosi e non ferrosi” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 1500 kg annui dal singolo conferitore privato;
- le tipologie merceologiche dei rifiuti di cui sopra devono essere quelle riconducibili ad un circuito domestico ovvero di hobbistica, escludendo pertanto polveri, tornitura, molatura, sfridi, cadute di officina, cascami di lavorazione;
- il rifiuto di cui al CER 200136 costituito da “RAEE” può essere ritirato dalla società per un quantitativo massimo di 200 kg annui dal singolo conferitore privato;
- sul registro di carico/scarico dei rifiuti, in relazione al codice CER 200140 deve essere specificata la descrizione merceologica del rifiuto a cui lo stesso si riferisce (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso), così come per il CER 200136, Raee, di cui va identificata la tipologia;
- il rifiuto di cui al CER 200133* costituito da “*accumulatori al piombo esausti*” può essere ritirato dalla società per un quantitativo di massimo n. 2 batterie annue dal singolo conferitore privato;
- i rottami di origine domestica, conferiti da soggetto privato, dovranno essere stoccati in contenitori, nell’area indicata nella planimetria allegata di cui alla Sezione 5 del presente provvedimento;
- il gestore dell’impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all’ambito domestico, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;
- sul registro di carico/scarico dei rifiuti dovranno essere riportate tutte le informazioni obbligatorie, nel rispetto dell’art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.; nello specifico: estremi identificativi del produttore e/o trasportatore del rifiuto comprensivi del codice fiscale; descrizione merceologica del rifiuto (spezzoni di cavo elettrico ricoperto, rottame ferroso o rottame non ferroso); luogo di produzione del rifiuto; indicazione del mezzo e della targa con cui il rifiuto è stato trasportato;
- il gestore dell’impianto dovrà altresì valutare se i rifiuti conferiti siano effettivamente riconducibili all’ambito domestico, provvedendo a respingere conferimenti anomali, provvedendo a segnalare gli eventuali abusi agli organi di controllo;
- devono essere comunicati entro e non oltre il 30 giugno di ciascun anno i quantitativi complessivi di rifiuti di origine domestica ritirati dalle utenze private nell’anno solare precedente,

compilando apposito form on line. Il form è accessibile ad una persona opportunamente designata dalla società, tramite credenziali SPID, al seguente indirizzo:

[https://cittametropolitanatorino-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasprp_salute?
codice_modulo=REND_RIF_PRIV](https://cittametropolitanatorino-moon.csi.it/moonfobl/accesso/gasprp_salute?codice_modulo=REND_RIF_PRIV)

- qualora si intendesse sostituire il nominativo del soggetto già designato a trasmettere i dati, di cui al precedente punto, il nuovo nominativo (comprensivo di Codice Fiscale e indirizzo PEC), dovrà essere comunicato in tempo utile, e comunque non oltre i 30 gg antecedenti la scadenza dell'invio dei dati, per consentire agli uffici di effettuare l'abilitazione alla piattaforma MooN. L'accesso è limitato ad una sola utenza per azienda che, salvo esplicita comunicazione, è individuata nel legale rappresentante;

11. **In materia di rifiuti costituiti da pile e accumulatori al piombo esausti, ed altri tipi di batterie,** il conferimento in impianto deve essere effettuato adottando i criteri individuati nel D.lgs. 188/2008 e s.m.i. ed in particolare:

- deve esserne garantita la protezione durante le operazioni di carico e scarico, in modo tale da evitare il danneggiamento dei componenti che contengono liquidi o fluidi;
- gli accumulatori al piombo esausti codificati 200133*, dovranno essere stoccati separatamente dagli altri accumulatori codificati con il codice EER 160601*;
- nel settore adibito allo stoccaggio di pile e accumulatori esausti non sono ammesse operazioni di disassemblaggio;
- i rifiuti non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze pericolose per l'ambiente comprometterne il successivo recupero;
- presso l'impianto deve essere custodita una congrua quantità di sostanze assorbenti da utilizzare in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011;
- i contenitori destinati allo stoccaggio di pile e accumulatori devono essere realizzati in materiale anticorrosivo, avente adeguate proprietà di resistenza fisico meccanica;
- presso l'impianto deve essere previsto un deposito per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali e per la neutralizzazione di soluzioni acide e alcaline fuoriuscite dagli accumulatori, secondo quanto stabilito dal decreto del Ministero dell'Ambiente n. 20/2011.

Sezione 3 - Prescrizioni gestionali generali

1. deve essere disponibile presso l'impianto un dispositivo di rilevazione della radioattività, anche portatile, che deve essere mantenuto in efficienza e regolarmente utilizzato per il controllo delle tipologie di rifiuti a rischio (ad. es. apparecchiature elettriche ed elettroniche, metalli di varia origine ecc). In caso di rinvenimento di sorgenti radioattive, la Società dovrà attenersi alle procedure previste dal Piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rilevamento di sorgenti orfane sul territorio della Città Metropolitana di Torino emanato dalla Prefettura di Torino con atto n. 27035 del 1/7/2009. Devono, inoltre, essere effettuati i controlli radiometrici su rottami e materiali metallici secondo le modalità indicate nella DGR n. 37-2766 del 18/10/2011;
2. l'impianto deve essere dotato di idonea recinzione;
3. devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
4. l'area deve essere adeguatamente pulita, in modo da evitare odori molesti e almeno una volta all'anno deve essere sottoposta ad interventi di disinfezione e di derattizzazione, opportunamente certificati;
5. le operazioni dovranno avvenire in modo tale da garantire una facile ispezione ed una sicura movimentazione;
6. devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
7. l'attività dovrà essere gestita nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico;
8. è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
9. i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti regolarmente autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
10. le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
11. per i cumuli di rifiuti aventi caratteristiche fisiche di estrema volatilità, devono essere adottate opportune soluzioni per impedirne il trasporto eolico (reti di protezione, teli di

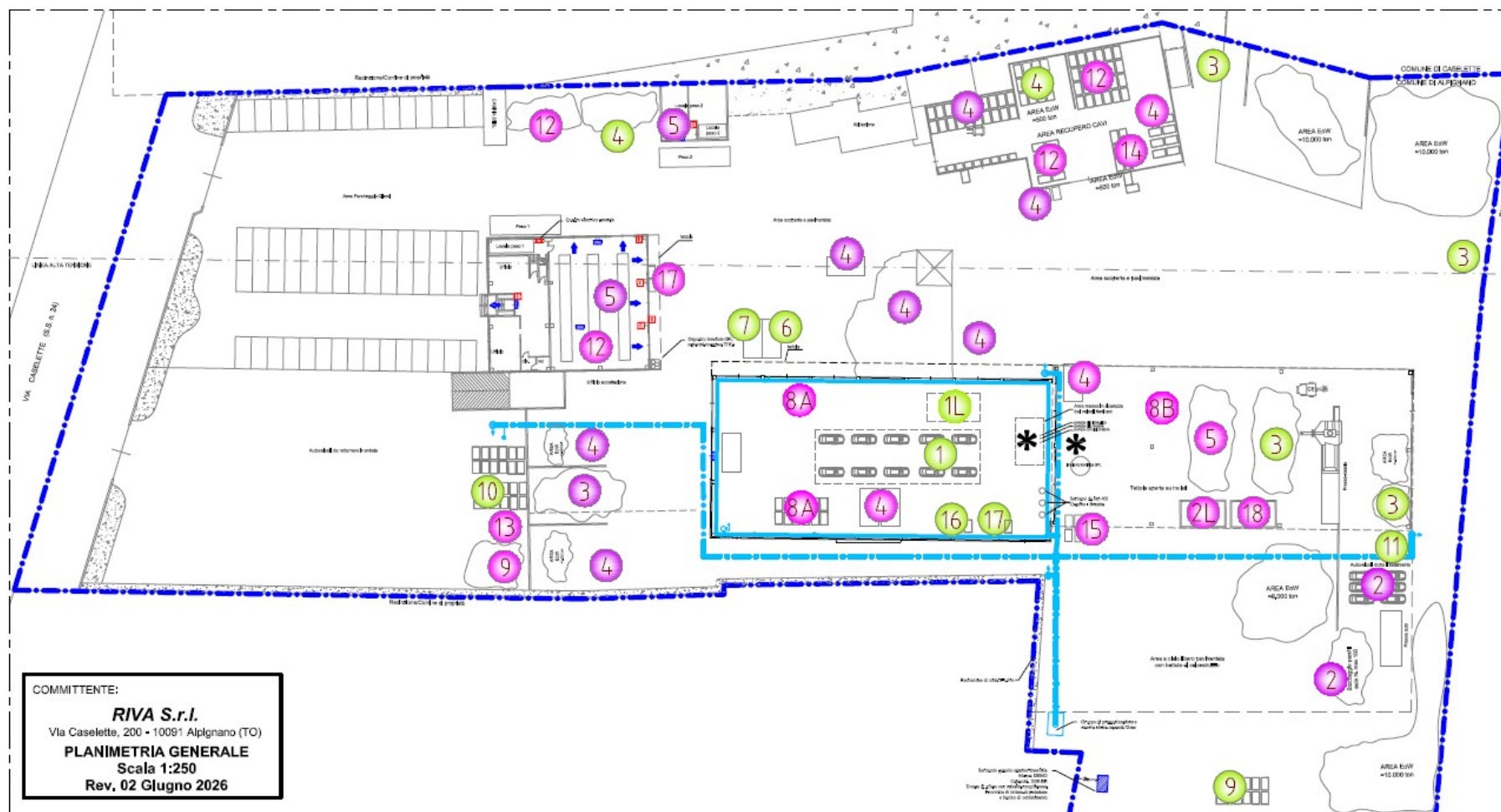
nylon, ecc);

12. la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti devono avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
13. l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, si richiama altresì all'osservanza delle norme di sicurezza vigenti e l'adozione delle cautele, degli accorgimenti e degli apprestamenti adeguati ad assicurare un sufficiente grado di sicurezza antincendio;
14. deve essere garantita idonea manutenzione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento.

Sezione 4 - Prescrizioni di carattere amministrativo

- 1) in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione, assolto il bollo virtuale e mediante PEC **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dall'Amministrazione scrivente, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 2) in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda con bollo assolto in forma virtuale, da inoltrarsi mediante PEC. L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 3) l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante PEC, **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso. L'istante dovrà provvedere a tali adempimenti anche in caso di revoca dell'autorizzazione, secondo le tempistiche definite dall'Amministrazione scrivente in apposito atto;
- 4) deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva;
- 5) l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256, comma 4 del D.Lgs. 152/2006.

Sezione 5 – Planimetria dell'impianto



Legenda

ZONA	DESCRIZIONE	CER
1	VEICOLI FUORI USO	16.01.04*
1L	VEICOLI FUORI USO CATEGORIA "L"	16.01.04*
2	VEICOLI BONIFICATI	16.01.06
2L	VEICOLI BONIFICATI CATEGORIA "L"	16.01.06
3	RIFIUTI DI FERRO ACCIAIO E GHISA	12.01.01/12.01.02/12.01.99/15.01.04/16.01.17 17.04.05/19.01.02/19.12.02
4	RIFIUTI DI METALLI NON FERROSI O LORO LEGHE	12.01.03/12.01.04/15.01.04/17.04.01/17.04.02/17.04.03/17.04.04 17.04.06/17.04.07/19.10.02/19.12.03
5	METALLO	20.01.40 metallo da soggetti privati
6	SPEZZONI DI CAVI RICOPERTI	20.01.40 spezzoni di cavo ricoperti
7	CAVI O SPEZZONI DI CAVO	16.01.18/17.04.11
8A	RAEE PERICOLOSI	16.02.13*/16.02.11*/20.01.35*
8B	RAEE NON PERICOLOSI	16.02.14/16.02.16/20.01.36
9	RIFIUTI DA IMBALLAGGI NON PERICOLOSI	15.01.01/15.01.02/15.01.03/15.01.05/15.01.06
10	RIFIUTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA	20.01.01/20.01.02/20.01.38/20.01.39/20.03.07
11	RIFIUTI IN VETRO	15.01.07/16.01.20/17.02.02/19.12.05
12	RIFIUTI DALLA SELEZIONE/RECUPERO DI RIFIUTI	19.12.04/19.12.01/19.12.07/19.10.01
13	PNEUMATICI	16.01.03
14	CATALIZZATORI	16.08.01/16.08.03
15	RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA DI VEICOLI	16.01.19/16.01.16
16	BATTERIE	16.06.01*
17	BATTERIE DA PRIVATI	20.01.33*
18	RIFIUTI DA ATTIVITÀ DI BONIFICA DI VEICOLI (MOTORI BONIFICATI)	16.01.22